Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Torino, 26.03.2021

Ai signori Clienti
Loro Sedi

**Oggetto: Decreto-Legge n. 41 del 22.03.2021 – "Decreto Sostegni"**

Analizziamo le principali misure in materia di lavoro previste dal c.d. "Decreto Sostegni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021 ed in vigore dal giorno successivo.

**Blocco dei licenziamenti**

Il blocco dei licenziamenti è stato prorogato sino al **30 giugno 2021**.
La proroga è al **31 ottobre 2021** per quei datori di lavoro che utilizzano le nuove 28 settimane di ammortizzatori sociali.

**Cassa Integrazione**

Il decreto-legge ha introdotto ulteriori **28 settimane** di trattamenti salariali per quelle aziende che rientrano nel campo di applicazione dell'assegno ordinario (FIS e fondi di solidarietà) e della cassa integrazione in deroga da collocarsi nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Per le aziende che utilizzano la cassa integrazione ordinaria (CIGO) l'estensione del periodo di cassa ha una durata massima di **13 settimane** da collocarsi nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021. Quest'ultimo intervento riguarda quasi esclusivamente le aziende industriali.

**Proroga e rinnovi dei contratti a termine**

È stata prorogata la deroga in materia di causali dei contratti a termine: fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile per le imprese rinnovare e prorogare **per un periodo massimo di 12 mesi** e **per una sola volta** i contratti a tempo determinato in deroga alle condizioni previste.

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

**NASPI**

Dall' entrata in vigore del "Decreto Sostegni" e sino al 31 dicembre 2021, è previsto che l'indennità di disoccupazione potrà essere concessa a prescindere dalla sussistenza, in capo al lavoratore, del requisito dei 30 giorni di effettivo impiego nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Di seguito alcune ulteriori novità introdotte dal "Decreto Sostegni" non strettamente connesse alla materia del lavoro.

**Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici**

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dalla emergenza epidemiologica COVID-19 l'articolo 1 del decreto-legge numero 41/2021 introduce un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici. L'accesso al contributo è riservato ai soggetti titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività di impresa, un'arte, una professione o sono produttori di reddito agrario.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al medesimo ammontare medio mensile dell'anno 2019.

Al fine della determinazione del contributo è necessario calcolare la differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e il fatturato medio mensile 2019; a tale differenza si deve applicare una percentuale prevista a seconda del volume dei ricavi o compensi realizzati nel 2019.

La percentuale varia da un massimo del 60% ad un minimo del 20%.

**Novità in materia di riscossione**

L'articolo 4 del decreto-legge numero 41/2021 prevede i seguenti interventi in materia di riscossione:

1. è previsto il differimento dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 dei termini di sospensione dei versamenti relativi alle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS. I versamenti delle somme sospese dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021.
2. è sospeso sino al 30 aprile 2021 l'obbligo di accantonamento gravante sul datore di lavoro in presenza di un pignoramento presso terzi dell'agente della riscossione; la già

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

menzionata sospensione riguarda le somme corrisposte per stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro.

3. è previsto l'annullamento automatico dei debiti presso l'agente della riscossione di importo residuo fino a euro 5.000 alla data di entrata in vigore del decreto.

Cordiali saluti.

Studio Carlassara